



Ufficio dei Monopoli per la Liguria

Prot. n. 19599

## IL DIRETTORE

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia Dogane Monopoli – Area monopoli – del 11/04/2019 prot. n. 62703/RU, con la quale, per il biennio 2019/2020, vengono rideterminati, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

**Visto** che sono pervenute n. 11 proposte e ne sono state archiviate n. 8, anche a seguito di sopralluogo, in quanto carenti dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero in assenza dell'interesse pubblico connesso al soddisfacimento di effettive esigenze di servizio;

**Visto** lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie prot. n. 16894 del 25/09/2019, pubblicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area monopoli – in data 07/10/2019, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

**Tenuto conto** delle osservazioni in merito al predetto schema di piano pervenute da parte della Federazione Italiana Tabaccai di Genova, sotto riportate, e per le quali l'Ufficio non ha inteso mutare i propri orientamenti come di seguito riportato:

- **Nuova istituzione nel Comune di Ceranesi, “Tutti i locali commerciali idonei della Piazza Beato Pareto Località Geo”**

La F.I.T. di Genova esprime parere favorevole ad una eventuale indizione di una procedura ad evidenza pubblica funzionale all'istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio in quanto l'eventuale attivazione di un nuovo punto vendita risponderebbe ad un reale interesse di servizio, nonché ad una vera e propria carenza dell'offerta nella zona di riferimento.

**Tenuto conto** delle osservazioni in merito al predetto schema di piano pervenute da parte della Federazione Italiana Tabaccai di La Spezia sotto riportate, e per le quali l'Ufficio non ha inteso mutare i propri orientamenti come di seguito riportato:

- **Nuova istituzione in Castelnuovo Magra “Borgo Medioevale di Castelnuovo Magra tutti i locali commerciali idonei compresi tra Via dei Banchi e Piazza Querciola e tra Via Roma, Via Dante Alighieri e Via Vittorio Veneto”**

La F.I.T. di La Spezia segnala che nel comune di Castelnuovo Magra risultano attive n. 6 rivendite ordinarie che riescono a soddisfare più che adeguatamente la domanda di prodotti da fumo e l'eventuale ed ulteriore implementazione dell'offerta di tabacchi al pubblico si rivelerebbe decisamente sproporzionata ed inopportuna. Inoltre la zona ove si intende istituire la rivendita in questione risulta avere una bassissima densità abitativa ed è situata in un territorio privo di sviluppi abitativi e commerciali significativi; nei dintorni, non si ravvisa la presenza di nodi stradali e centri di aggregazione urbana di particolare

rilevanza che giustificerebbero l'istituzione di un nuovo punto vendita, tanto più che la vendita dei tabacchi è attualmente soddisfatta dalle rivendite esistenti.

L'Ufficio ritiene che la nuova istituzione proposta, per la quale è stato effettuato un accurato sopralluogo, verrebbe a collocarsi presso un borgo medievale, a sé stante rispetto alle altre frazioni del comune, che considerato il notevole interesse turistico, con conseguente afflusso di visitatori dovuto alle bellezze architettoniche del borgo, richiederebbe una nuova istituzione in virtù dell'interesse pubblico ad una capillare offerta, avuto riguardo alle condizioni dei luoghi, così come valutate in concreto.

Inoltre, non sussisterebbe pregiudizio alcuno per le rivendite già esistenti nel comune posto che la più vicina è sita ad oltre duemilacinquecento metri.

Pertanto si ritiene che nel valutare le domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei tabacchi, si deve essenzialmente avere riguardo:

- a) all'interesse pubblico alla tutela della concorrenza e dei consumatori, i quali traggono evidenti benefici dall'esistenza di una rete di vendita capillare e comodamente accessibile, strutturata su orari e modalità di offerta al pubblico differenziati, come nel caso di specie;
- b) all'interesse pubblico alla massimizzazione degli introiti finanziari della stessa Amministrazione che trae un vantaggio economico dall'istituzione di una nuova concessione.

**Tenuto conto** delle osservazioni in merito al predetto schema di piano pervenute da parte della Federazione Italiana Tabaccai di La Spezia sotto riportate:

- **Nuova istituzione nel Comune di La Spezia Via Nicolò Fieschi – tutti i locali commerciali facenti parte del complesso che ospita lo stadio “Alberto Picco”.**

La Fit di La Spezia, fa presente che il territorio oggetto della proposta di istituzione è privo di sviluppi abitativi e commerciali significativi. Nei dintorni non si ravvisa la presenza di nodi stradali e di centri di aggregazione urbana di particolare rilevanza e che la zona di interesse, del resto, risulta prevalentemente veicolare diventando pedonale solo esclusivamente in occasione delle partite di calcio. Nella zona le esigenze di servizio sono pienamente soddisfatte dall'attuale assetto di vendita”.

L'Ufficio non ritiene condivisibili tali affermazioni, in quanto la nuova istituzione proposta è stata valutata in base a un accurato sopralluogo da cui risulta che la zona in questione è da considerarsi idonea, poiché si affaccia su una strada statale di intenso traffico veicolare anche di mezzi pesanti che conduce al borghi turistici di Portovenere e delle Cinque Terre. La zona, inoltre, non risulta sufficientemente coperta, atteso che le rivendite più vicine, distano oltre i 600 metri.

Purtuttavia, si ritiene opportuno rimandare la decisione dell'inserimento della nuova istituzione in parola a un supplemento di istruttoria da svolgersi nel semestre a venire.

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n. 38/2013, non sono state inviate le comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e segg. Legge n. 241/90) per l'istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite più vicine per eventuali osservazioni, in quanto situate a distanza superiore a 600 metri dalla sede di quelle di nuova istituzione;

**Considerato** che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie, prese in considerazione per la formulazione del presente piano, rispettano i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti su richiamati e fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano la successiva assegnazione

**Considerato** che, alla luce di quant'innanzi esposto, si può procedere a modificare lo schema di piano pubblicato

### **MODIFICA E DEFINISCE**

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013, l'allegato schema di piano semestrale

### **APPROVA**

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, l'allegato piano semestrale definitivo che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Liguria, alla cui attuazione si procederà nel I semestre 2020.

### **E NE DISPONE**

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia Dogane Monopoli.

Genova, 15/11/2019

*Il Direttore dell'Ufficio ad interim*  
Dott. Andrea M. Zucchini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993



### **AREA MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LIGURIA**

PIANO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6 DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PRESENTATE NEL SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (PRIMO SEMESTRE 2020) – Protocollo n. 19599 del 15/11/2019 –

<b>COMUNE</b>	<b>PROV.</b>	<b>ZONA DI GARA</b>	<b>TIPO GARA</b>
CERANESI	GE	PIAZZA BEATO PARETO LOCALITA' GEO - TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DELLA PIAZZA	CONCORSO
CASTELNUOVO MAGRA	SP	BORGO MEDIOEVALE DI CASTELNUOVO MAGRA TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI COMPRESI TRA VIA DEI BIANCHI E PIAZZA QUERCIOLA E TRA VIA ROMA, VIA DANTE ALIGHIERI E VIA VITTORIO VENETO.	CONCORSO

*Il Direttore dell'Ufficio ad interim*  
Dott. Andrea M. Zucchini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993